



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI FORMATIVI A VALERE SUL FONDO INTERPROFESSIONALE FOR.TE.

Premesso che

I Fondi interprofessionali, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota n. 10/2016, sono chiamati a rivedere alcuni processi di funzionamento al fine di uniformarsi alle intervenute disposizioni delle Autorità Amministrative e di Vigilanza.

Come previsto dalla circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018, contenente le Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, ciascun Fondo *"deve garantire in ogni caso la corretta attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Piani formativi da presentare, nel rispetto del principio alla base dell'art. 118 della L.388/2000."*

Si condivide, pertanto, l'esigenza di individuare modalità atte a garantire che il processo finalizzato alla presentazione dei piani formativi, realizzi compiutamente la condivisione da parte delle Parti Sociali, risulti sempre più aderente alle esigenze formative delle imprese ed alla crescita professionale dei lavoratori e si svolga con procedure e tempi certi.

Infine, si conviene che i livelli di condivisione ed i processi di seguito definiti debbano riguardare tutti i diversi comparti del Fondo For.Te. CTS (Commercio, Turismo, Servizi), LST (Logistica, Spedizioni, Trasporti) e tutti gli altri settori economici raggruppati nel comparto ASE, nonché tutte le tipologie di assegnazione delle risorse (conto individuale aziendale, conto generale).
Considerato quanto sopra si concorda:

Le attività formative finanziate con risorse del Fondo For.Te. si possono svolgere in attuazione di una delle seguenti tipologie di piano formativo condiviso:

a) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIA PRESENTE LA RSU: a seguito dell'informazione all'insieme della RSU, la condivisione avverrà tra l'impresa e la RSU a maggioranza dei suoi componenti;

b) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI SIANO PRESENTI UNA O PIU' RSA: la condivisione avverrà tra l'impresa e la RSA (o le RSA, nel caso in cui siano più di una) costituita nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie del presente accordo, che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente (tutte le RSA presenti in azienda dovranno essere coinvolte nella condivisione del piano);

c) PIANO FORMATIVO AZIENDALE NELLE IMPRESE IN CUI NON SI VERIFICANO LE CONDIZIONI a) E b): la condivisione avverrà tra l'impresa, anche con l'assistenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale (Confcommercio o Confetra o loro Federazioni di categoria se autonomamente firmatarie di CCNL) e le OOSS territoriali di categoria stipulanti il CCNL applicato.

In caso di aziende con più unità produttive, per le realtà in cui non siano presenti RSU/RSA, la condivisione avverrà tra l'impresa, anche con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale territoriale/nazionale (Confcommercio o Confetra o loro Federazioni di categoria se autonomamente firmatarie di CCNL) e le Organizzazioni Sindacali territoriali/nazionali stipulanti il CCNL applicato, secondo le prassi di relazioni sindacali presenti in azienda.

Nel caso di aziende che applichino CCNL non sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali costitutive del Fondo (Confcommercio o Confetra), tra le stesse Organizzazioni e le OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL o, in caso di più CCNL, con le Organizzazioni Confederali CGIL, CISL e UIL, in considerazione della titolarità derivante dall'essere Parti costitutive del Fondo.

d) PIANI TERRITORIALI: la condivisione avverrà con le Organizzazioni territoriali, espressione delle Parti Sociali costituenti il Fondo, stipulanti il CCNL applicato nelle aziende.

Nel caso di piani che riguardano aziende che applicano più CCNL, sottoscritti da più Organizzazioni di categoria, la condivisione avverrà con le Organizzazioni territoriali confederali datoriali e sindacali.

e) PIANI SETTORIALI: a livello territoriale/nazionale, a seconda del livello del piano, la condivisione avverrà con le Organizzazioni, espressione delle Parti Sociali costituenti il Fondo, stipulanti i CCNL applicati nelle aziende coinvolte.

f) PIANI CHE VEDANO L'APPLICAZIONE DI UNA PLURALITA' DI CONTRATTI.

La condivisione avverrà:

- nel caso di aziende che applichino più CCNL sottoscritti dalle medesime categorie sindacali, fra l'impresa, anche con l'assistenza dell'Associazione Imprenditoriale territoriale/nazionale (Confcommercio o Confetra o loro Federazioni di categoria se autonomamente firmatarie di CCNL) e le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali/nazionali;

- nel caso di aziende che applichino più CCNL sottoscritti da più Organizzazioni Sindacali di categoria, fra l'impresa, anche con l'assistenza dell'Associazione

Imprenditoriale territoriale/nazionale (Confcommercio o Confetra) e le Organizzazioni confederali territoriali/nazionali.

Laddove, in presenza di più CCNL, la condivisione debba avvenire con CGIL, CISL e UIL, sarà cura delle stesse (attraverso le modalità contenute nell'allegato protocollo) coinvolgere le categorie sindacali interessate, nel rispetto dei tempi di seguito specificati.

1) PROCEDURA OPERATIVA PER LA CONDIVISIONE DEI PIANI

Per i piani settoriali, territoriali e nazionali, nonché per i piani di aziende prive di rappresentanza sindacale, il processo di condivisione avverrà mediante trasmissione, almeno 20 giorni prima della scadenza dell'Avviso, di una comunicazione da parte del soggetto presentatore a tutti i soggetti interessati, secondo il livello di condivisione sopra specificato.

La richiesta di condivisione dovrà essere inviata agli indirizzi presenti sul sito del Fondo For.Te. con lettera raccomandata a/r o altra modalità di data certa, ivi inclusa la posta certificata (PEC). In assenza di indirizzo sul sito del Fondo For.Te., la richiesta potrà essere inviata direttamente alla sede confederale della parte costitutiva del Fondo, competente per territorio.


Le Parti si attiveranno per la raccolta dei recapiti, in modo da assicurare la certezza degli stessi e la loro pubblicazione sul sito del Fondo entro il 3 luglio 2020.

Alla richiesta di condivisione dovranno essere allegati la proposta di piano formativo, la bozza di accordo di condivisione, entrambi redatti secondo i format che saranno condivisi fra le Parti firmatarie del presente Protocollo e pubblicati sul sito del Fondo.

Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento, ognuno dei soggetti riceventi ha le seguenti opzioni:

- a. Condividere il progetto sottoscrivendo il relativo accordo.
- b. Non esprimere alcun parere, in questo caso il progetto potrà essere inoltrato al Fondo corredato della documentazione comprovante l'effettivo invio ai soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo. La struttura tecnica provvederà a riportare in apposito verbale l'esito dell'esame, in ordine alla conformità della documentazione prodotta, nonché al rispetto della procedura indicata in premessa al presente punto e a comunicarne l'esito al Presentatore.
- c. Esprimere per iscritto l'eventuale diniego, motivandone le ragioni in relazione ai contenuti del Piano.
- d. Richiedere un approfondimento, specificando su quali punti, da svolgersi entro i successivi 10 giorni di calendario.

Il presentatore, in caso di diniego motivato o di richiesta di approfondimento, darà riscontro, convenendo sulla modifica del piano nel senso indicato o



convocando un incontro, invitando tutte le organizzazioni sindacali e datoriali, da tenersi entro 10 giorni di calendario successivi alla comunicazione del diniego motivato o alla richiesta di approfondimento.

Qualora la Parte Sociale all'origine dell'incontro non dia disponibilità nei termini, o in caso di mancata partecipazione all'incontro convocato, il piano sarà trasmesso al Fondo come condiviso.

In ogni caso l'intera procedura deve esaurirsi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta di condivisione.

Se a seguito della precedente procedura si evidenzia comunque un diniego scritto e motivato in relazione ai contenuti del piano, il Presentatore potrà attivare, attraverso richiesta avanzata tramite PEC contenente le motivazioni, la Commissione Paritetica, secondo le modalità di cui al successivo punto 2, entro le quarantotto ore successive;

Nel computo dei termini sopra previsti non dovranno essere considerati i periodi di sospensione che saranno specificati nei singoli Avvisi.

2) COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE:

Viene istituita la Commissione Paritetica Nazionale, formata da 6 componenti, di cui 2 designati da Confcommercio e 1 da Confetra e 3 dalle Segreterie Confederali di CGIL, CISL e UIL, che indicheranno i componenti per ciascun comparto (CTS (Commercio, Turismo, Servizi), LST (Logistica, Spedizioni, Trasporti) e tutti gli altri settori economici raggruppati nel comparto ASE).

Alla Commissione, su richiesta dei soggetti presentatori dei piani aziendali, territoriali e settoriali, è affidata, in relazione a ciascuno dei comparti, la condivisione in caso di diniego al termine del procedimento attivato a seguito dei punti c) e d) del precedente punto 1.

La Commissione è tenuta ad esaminare la documentazione ricevuta e a formalizzare il proprio parere, redigendo apposito verbale entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della documentazione relativa al Piano.

Qualora la Commissione debba procedere ad un approfondimento, anche su istanza di un singolo componente, la stessa provvederà a richiederlo al Presentatore, specificando nella comunicazione i punti oggetto della richiesta, indicando un termine inderogabile di 5 giorni per il relativo riscontro, trascorso il quale la Commissione, nei successivi 7 giorni, procederà a formalizzare l'esito definitivo, comunicandolo in apposito verbale al soggetto proponente e al Fondo. Nel caso in cui il Presentatore non adempia alla richiesta, la Commissione ne informerà con apposito verbale il Fondo, formalizzando l'esito negativo, ed il Piano non potrà essere ammesso all'iter valutativo.

Nel computo dei termini sopra previsti non dovranno essere considerati i periodi di sospensione che saranno specificati nei singoli Avvisi.

La condivisione si intende soddisfatta, qualora sia espressa, in relazione a ciascuno dei comparti, da almeno una delle Parti datoriali e da almeno due delle Parti sindacali, componenti la Commissione.

Le sedute della Commissione, in relazione a ciascuno dei comparti, si intendono regolarmente costituite con la presenza almeno di un componente delle Parti Datoriali e due componenti delle Parti Sindacali.

La Commissione Paritetica Nazionale si doterà di specifici indirizzi mail-PEC che saranno pubblicati sul sito istituzionale di For.Te.

Le modalità di funzionamento della Commissione saranno oggetto di specifico Regolamento, approvato dalle Parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Fondo.

Eventuali criticità di funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale saranno oggetto di valutazione delle parti firmatarie il presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo ha carattere sperimentale, per la durata di 12 mesi.

Qualora durante il suddetto periodo dovessero intervenire elementi modificativi delle disposizioni vigenti e/o novità che incidano sui processi contenuti nel presente Protocollo le Parti si danno disponibilità ad incontrarsi.

Roma, 22 giugno 2020

CONFCOMMERCIO




CONFETRA



CGIL



CISL



UIL

